

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4593-A

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(BERLUSCONI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

**(GASPARRI)**

---

Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,  
recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate  
per i prodotti editoriali

---

*Presentato al Senato della Repubblica il 29 dicembre 2003 e successivamente  
trasferito alla Camera dei deputati il 7 gennaio 2004*

---

(Relatore: **TESTONI**)

---

**NOTA:** La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 20 gennaio 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4593,

rilevato che il provvedimento detta una disciplina di rango legislativo in materia di individuazione dei soggetti beneficiari di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, materia precedentemente demandata ad una fonte regolamentare,

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 4, si valuti se inserire, tra le norme da considerarsi abrogate, anche l'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, il quale — oltre a prorogare il termine relativo al regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali — ha dettato una disciplina sostanziale, in particolare prevedendo che i destinatari delle agevolazioni fossero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto tale disposizione appare non coerente con le nuove norme dettate dal presente decreto. Tale precisazione risulta determinante al fine di valutare la permanente vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2002, n. 294, e 30 giugno 2003, n. 265;

all'articolo 4 dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se, in relazione all'abrogazione espressa dell'articolo 41, comma 1, della legge n. 448 del 1998, si determini o meno la implicita reviviscenza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 20 della legge n. 515 del 1993, in materia di agevolazioni postali per le comunicazioni elettorali;

all'articolo 2, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire le modalità applicative dei criteri di individuazione di alcune categorie di soggetti beneficiari delle agevolazioni tariffarie, con particolare riferimento alle forme di « riconoscimento » del carattere politico delle pubblicazioni da parte dei Gruppi parlamentari.

## PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il disegno di legge C. 4593, di conversione in legge del decreto-legge n. 353 del 2003 recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali,

rilevato che il provvedimento dispone un intervento di sostegno all'editoria che è riconducibile al pluralismo dell'informazione e, più in generale, alla libertà di manifestazione del pensiero, di cui all'articolo 21 della Costituzione,

rilevato che le disposizioni da esso recate sono sostanzialmente riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato » riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

*(Parere espresso il 14 gennaio 2004).*

## PARERE FAVOREVOLE

*(Parere espresso il 20 gennaio 2004).*

## PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

## PARERE FAVOREVOLE

## PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri ha adottato la seguente decisione:

sul testo del provvedimento:

## PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « determinate » aggiungere le seguenti: « , anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, »;

all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le procedure volte ad assicurare il monitoraggio dell'andamento degli oneri ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo ».

*(Parere espresso il 14 gennaio 2004).*

Il Comitato permanente per i pareri ha adottato la seguente decisione:

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

## PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, le parole: « Consiglio dei ministri » fino alla fine del comma siano sostituite dalle seguenti: « Consiglio dei ministri, applicando la tariffa più bassa alle spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 unità ».

*(Parere espresso il 20 gennaio 2004).*

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE  
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 4593, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali;

sottolineata l'opportunità di garantire che le agevolazioni previste dal decreto-legge si applichino anche in favore delle pubblicazioni con una diffusione inferiore a 20.000 copie;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE  
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4593, di conversione del decreto-legge n. 353 del 2003, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, il periodo « sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri » sia sostituito con il seguente: « sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro per i beni e le attività culturali »;

2) all'articolo 1, comma 1, sia aggiunto in fine il seguente periodo: « Alle spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie, sarà applicata la tariffa più bassa »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, punto b), si valuti l'opportunità di sopprimere le parole: « direttamente dai destinatari »;

b) dopo l'articolo 2, si valuti l'opportunità di aggiungere il seguente: « ART. 2-bis — (Agevolazioni tariffarie telefoniche per i prodotti editoriali). — 1. All'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, al primo comma, dopo le parole: « almeno nove numeri l'anno da esse edite », sono aggiunte le parole: « anche su supporto informatico ».

---

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE  
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

NULLA OSTA

---

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

---

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali.**

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali.**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

## MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*al comma 1, dopo le parole: « determinate » sono inserite le seguenti: « , anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , applicando la tariffa più bassa alle spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 unità. »;*

*al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale e le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati ».*

*All'articolo 3:*

*dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*« 1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le procedure volte ad assicurare il monitoraggio dell'andamento degli oneri ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo ».*

*Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:*

*« ART. 3-bis. (Qualità del servizio postale agevolato). 1. La Commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti delle Poste italiane Spa, formula proposte di regole comuni relative al miglioramento della qualità del servizio postale agevolato e alla semplificazione delle procedure di invio di quotidiani e periodici ».*



**DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 353**

*Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, che differisce al 31 dicembre 2003 l'entrata in vigore del sistema di contribuzione diretta alle imprese editoriali, di cui al citato articolo 41 della legge n. 448 del 1998, in sostituzione di quello delle riduzioni tariffarie direttamente applicate;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riordinare la materia delle agevolazioni tariffarie postali, in considerazione della situazione di incertezza del mercato determinata dal succedersi delle norme sopraindicate e della situazione di crisi in cui si è venuto a trovare il canale della distribuzione postale dei prodotti editoriali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

*(Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 1.

*(Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe

*(segue: testo del decreto-legge)*

agevolate sono determinate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Accedono altresì alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento nonché, relativamente ai bollettini dei propri organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche.

3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonché gli enti ecclesiastici.

#### ARTICOLO 2.

*(Prodotti editoriali esclusi dalle agevolazioni).*

1. Sono esclusi dalle tariffe agevolate di cui all'articolo 1:

a) i quotidiani e i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, su base annua;

b) i periodici per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti;

c) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, vale a dire diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;

d) i quotidiani e i periodici di promozione delle vendite di beni o servizi;

e) i quotidiani e i periodici di vendita per corrispondenza;

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)*

agevolate sono determinate, **anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3**, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, **applicando la tariffa più bassa alle spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 unità.**

2. *Identico.*

3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonché gli enti ecclesiastici, **le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale e le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati.**

#### ARTICOLO 2.

*(Prodotti editoriali esclusi dalle agevolazioni).*

*Identico.*

*(segue: testo del decreto-legge)*

f) i cataloghi, vale a dire le pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o servizi, anche se corredate da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;

g) i quotidiani e i periodici non posti in vendita, vale a dire non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni ed associazioni senza fini di lucro e degli altri soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 1 o comunque riconducibili agli stessi, ancorché editi da imprese costituite in forma societaria ed iscritte al ROC;

h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, vale a dire finalizzate all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;

i) i quotidiani e i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;

l) i quotidiani e i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74;

m) i prodotti editoriali pornografici.

### ARTICOLO 3.

*(Modalità di corresponsione dei rimborsi).*

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)*

ARTICOLO 3.

*(Modalità di corresponsione dei rimborsi).*

1. *Identico.*

**1-bis.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le procedure volte ad assicurare il monitoraggio dell'andamento degli oneri ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 4.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati, in particolare:

- a) l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- b) l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- c) l'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- d) l'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del  
Consiglio dei Ministri.*

GASPARRI, *Ministro delle comu-  
nicazioni.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.



*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)*

**ARTICOLO 3-bis.**

*(Qualità del servizio postale agevolato).*

**1. La Commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti delle Poste italiane Spa, formula proposte di regole comuni relative al miglioramento della qualità del servizio postale agevolato e alla semplificazione delle procedure di invio di quotidiani e periodici.**

ARTICOLO 4.

*(Abrogazioni).*

*Identico.*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,60

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*14PDL0053820\*